

Ordinanze sindacali di divieto di caccia **emesse in Italia**

a cura dei Comitati di Cittadini "Caccia il Cacciatore"
www.cacciailcacciatore.org

Introduzione

In questo dossier sono raccolti testi delle ordinanze comunali, e relative sentenze del TAR, emesse negli ultimi anni in Italia in tema di divieto di caccia.

Sommario

ORDINANZA DI CASTELMAGGIORE (BO)	3
ORDINANZA DI SASSO MARCONI –IANO-(BO)	4
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE	
SENTENZA DEL RICORSO AL TAR	
SENTENZA DEL TAR PER L'ORDINANZA DI SAURIS	8
ORDINANZA DI GENNAZZANO (RM)	11
ORDINANZA DI OLEVANO ROMANO (RM)	13
ORDINANZA DI GALLICANO NEL LAZIO (RM)	15
ORDINANZA DI ZAGAROLO (RM)	17
ORDINANZA DI CARAVINO (TO)	19
ORDINANZA DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)	20
ORDINANZA DI SAN CESAREO (RM)	22
ORDINANZA DI POMEZIA (RM)	24

ORDINANZA DI CASTELMAGGIORE (BO)

COMUNE DI CASTELMAGGIORE

Provincia di Bologna

Prot. n. 32928

ORDINANZA N. 104 / 2003

OGGETTO : DIVIETO ATTIVITA'
VENATORIA IN PARTE DEL
TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

- Vista la L.R.n.8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.358 del 1.08.2003 di revoca di Zone di Ripopolamento e Cattura nel territorio della Provincia di Bologna, nonché la successiva deliberazione di Giunta Provinciale n.359 del 1.08.2003 di istituzione di zona di rifugio nel territorio provinciale di Bologna per stagione venatoria 2003/2004, a parziale protezione delle medesime aree per la presente stagione venatoria;

- Considerato:

che nel territorio di Castel Maggiore questi provvedimenti hanno comportato, fra l'altro, l'apertura all'attività venatoria di parte dell'area denominata Vecchia Trebbo; che tale zona, pur essendo zona agricola, è densamente popolata; che sono state registrate segnalazioni di inottemperanza al rispetto delle distanze dagli immobili e dalle strade da parte di cacciatori, con conseguente grave disagio da parte della cittadinanza residente e pericolo per la pubblica incolumità; che pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di pubblica sicurezza, proteggere le aree nelle quali vi è maggiore densità di residenze sparse;

- Visto l'art.54 del D.Lgs 267/2000

ORDINA

il divieto dell'attività venatoria nell'area del territorio comunale definita dalle seguenti

delimitazioni:

- a est: canale Riolo
- a sud: via Passo Pioppe
- a ovest: via Lame
- a nord: dall'accesso del civico 404 di via Lame, trasversalmente attraverso la campagna, fino all'incrocio fra il canale Riolo e il confine comunale.

La presente ordinanza ha validità fino al termine della stagione venatoria 2003/2004.

Ai contravventori sarà applicata la sanzione amministrativa di legge.

DÀ ATTO

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al TAR della regione Emilia Romagna o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla notifica.

Chiunque ne ha facoltà è tenuto a rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Castel Maggiore , li 07/10/2003

IL SINDACO

ERCOLINI dott.ssa Gabriella

ORDINANZA DI SASSO MARCONI –IANO-(BO)

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

Area Servizi per

la collettività e il territorio

Unità Operativa Ambiente

Prot. n° 19431/2003/UT/rel

ORDINANZA N° 70/2003 del

14/08/2003

ORDINANZA DI DIVIETO DI
ESERCIZIO DI ATTIVITA' VENATORIA
A TUTELA DELLA PUBBLICA
SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI
IANO

IL SINDACO

- Vista la deliberazione della Provincia di Bologna di istituzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. 8/94 di un Azienda Faunistica Venatoria denominata "Tre Valli" che ricomprende parte del territorio del Comune di Sasso Marconi

- Accertato che il territorio considerato della frazione di Iano è caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, pubblici esercizi attività di culto , strade e sentieri pubblici numerose abitazioni e colture pregiate e che tale territorio è abitualmente frequentato da turisti e da persone anche non residenti, in ragione dell'elevata valenza storica e paesaggistica del luogo.

- Viste le richieste presentate da numerose proprietà in cui si chiede all'Amministrazione Comunale di tutelare la sicurezza degli abitanti della zona e provvedere ad emettere disposizioni per il divieto di caccia.

- Considerata l'opportunità, per ragioni di pubblica sicurezza e di valorizzazione e fruizione pubblica del territorio, di proteggere le aree contigue ai nuclei abitati , viabilità e sentieristica pubblica, luoghi di culto, pubblici esercizi e aree con culture di pregio, dagli eventuali pericoli derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria.

- Vista la L.R. n° 8 del 15/02/1994 - "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni.

- Visto l'art. 54 del D.lgs. 18/8/2000 n° 267 Testo Unico sull'ordinamento degli enti

locali;

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio della frazione di IANO, individuato nella planimetria allegata, nel perimetro compreso tra loc. Cà di Serra Poggiale e Querciatello verso est, sentiero CAI n° 116 sino alle Calvane a nord , strada Comunale di Iano a ovest sino alla Collina e sentiero tra la Collina e loc. Cà di Serra, a Sud; all'interno del perimetro sono ricomprese le loc. Calvane, Cà di Ferro, Torre di Iano, Chiesa di Iano, Cà di Bernardi, Poggio e Poggiolo.

La presente ordinanza la validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- Di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato.

- I contravventori saranno sanzionabili ai sensi della L. 157/61 ed art. 61 della L.R. 8/94 e successive modificazioni.

- La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza.

- Di inviare copia della presente al Servizio Apicale Tutela e sviluppo Fauna della Provincia di Bologna per i provvedimenti di competenza ed agli organi di vigilanza ai fini del controllo.

- Ai sensi dell'art. 3,4° comma, e 5,3 comma della L. 7/8/90 n° 241 si informa che:

Il responsabile del procedimento è il geom. Luigi Ropa Esposti dell'U.O. Ambiente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa , ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, li 14 Agosto 2003

Il SINDACO

Marilena Fabbri

**COMUNICAZIONI PREVISTE
DALLA LEGGE 241/90**

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Unità Operativa Ambiente - Responsabile Geom. Luigi Ropa Esposti.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio

ERRATA CORRIGE 2

**Prot. 20826/S/mtv Sasso Marconi,
05/09/03**

OGGETTO: ORDINANZA N° 70/2003 DEL 14/08/2003 DI DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI IANO

IL SINDACO

- Vista la propria ordinanza n°70/2003 in oggetto;
- Accertato che il primo capoverso della premessa riportava un riferimento ad una deliberazione della Provincia di Bologna risultato inesatto;
- ritenuto che tale inesattezza materiale non modifica le motivazioni per l'adozione dell'ordinanza, in quanto nella zona era comunque consentita la ordinaria attività venatoria stabilita dal calendario venatorio della Provincia di Bologna;
- ribadita la validità delle altre motivazioni riportate nelle premesse dell'ordinanza;

CONFERMA

- Ad ogni effetto di legge il dispositivo dell'ordinanza n°70/2003

DISPONE

Che nel tabellamento siano citati anche gli estremi del presente atto.

IL SINDACO

D.ssa Marilena Fabbri

**DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE**

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 139 DEL 20/10/2003

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR DELL'EMILIA-ROMAGNA DALLA SEZIONE COMUNALE DELLA FEDERCACCIA

L'anno duemilatre il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 17:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano :

FABBRI MARILENA Sindaco

Presente

FORTUZZI PIETRO Assessore

Assente

VENTURA SILVERIO Assessore

Presente

NERI GIULIANO Assessore

Assente

BRANCHINI CRISTIANA Assessore

Assente

MANTOVANI ANDREA Assessore

Presente

RUSSO LUCIANO Assessore

Presente

Presenti N. 4 Assenti N. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR.SSA PERROTTA ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DR.SSA FABBRI MARILENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che con ordinanza n. 70 in data 14.08.2003 prot. 19431 il Sindaco ordinava il divieto di esercizio dell'attività venatoria in un'area del territorio della frazione Jano caratterizzato dalla presenza di nuclei abitati, pubblici esercizi, attività di culto, numerose abitazioni e colture pregiate, per

ragioni di pubblica sicurezza;

- Visto il ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna dalla sezione comunale della Federcaccia per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 70/2003 in data 14 agosto 2003 nonché sentenza abbreviata ex art. 9 legge n. 205/2000;

- Ritenuto doveroso costituirsi in giudizio affidando la rappresentanza e difesa del Comune all'Avvocato Domenico Fata con studio in Bologna, Piazza Cavour, 2;

- Visto l'art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267;

- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. 18/08/2000 n. 267, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dinanzi il TAR dell'Emilia-Romagna dalla sezione comunale della Federcaccia del comune di Sasso Marconi, nella persona del Presidente pro-tempore sig. Franceschini Pietro, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco n. 70 in data 14.08.2003 prot. 19431;

- di affidare all'Avvocato Domenico Fata con studio in Bologna, Piazza Cavour, 2 l'incarico di rappresentare e difendere il Comune, con ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno per lo svolgimento del processo ed eleggendo domicilio presso di lui e nel suo studio.

Successivamente, con separata votazione resa in forma palese e all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to DR.SSA FABBRI MARILENA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DR.SSA PERROTTA ROBERTA

E' copia conforme all'originale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 n. 267);

è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000) il _____ N° prot. _____;

è stata comunicata al Prefetto (art. 135, comma 2, T.U. 267/2000) il _____ N° prot. _____;

è stata trasmessa al CO.RE.CO., per iniziativa della G.C.;

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 20/10/2003:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);

decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.;

dell'atto (art. 134, comma 1, T.U. 267/2000);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2, T.U. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità, come da certificato di esame in seduta del _____ atto n. _____ (art. 134, comma 1, T.U. 267/2000);

è stata annullata dal CO.RE.CO. con ordinanza in seduta del _____ atto n. _____;

è stata annullata parzialmente dal CO.RE.CO. con ordinanza in seduta del _____ atto n. _____;

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

SENTENZA DEL RICORSO AL TAR

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia Romagna
Bologna
SEZIONE II

Registro Ordinanze: 804/2003
Registro Generale: 1251/2003

nelle persone dei Signori:
LUIGI PAPIANO Presidente
GIANCARLO MOZZARELLI Cons.,
relatore
GRAZIA BRINI Cons.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 12 Novembre
2003

Visto il ricorso 1251/2003 proposto da:
SEZIONE COMUNALE FEDERCACCIA
COMUNE DI SASSO MARCONI

rappresentata e difesa da:
BONSANTO AVV. FRANCO
MERIGHI AVV. STEFANO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S. VITALE 13
presso
BONSANTO AVV. FRANCO

contro
COMUNE DI SASSO MARCONI
rappresentato e difeso da:
FATA AVV. DOMENICO
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA CAVOUR 2
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,
- dell'ordinanza n. 70/2003 del 14.8.2003
Prot. n. 19431/2003/UT/rel emessa dal
Sindaco del Comune di Sasso Marconi con
la quale si disponeva il divieto di esercizio
dell'attività venatoria nell'area del
territorio della frazione Jano, nel perimetro
compreso tra la loc. Cà di Serra Poggiale e
Querciatello, verso est, sentiero CAI n. 116
sino alle Calvane a nord, strada Comunale
di Iano a ovest sino alla Collina e sentiero
tra la Collina e loc. Cà di Serra, a sud;
all'interno del perimetro sono ricomprese

le loc. Calvane, Cà di Ferro, Torre di Jano,
Chiesa di Jano, Cà di Bernardi, Poggio e
Poggiolo;

- del provvedimento prot. 20826/S/mtv del
5.9.2003 emesso dal Sindaco del Comune
di Sasso Marconi in parziale modifica
dell'ordinanza n. 70/2003;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguenziale a detta ordinanza.

Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;

Vista la domanda di sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI SASSO MARCONI
Udito il relatore Cons. GIANCARLO
MOZZARELLI

e uditi altresì per le parti gli avv.ti
F.Bonsanto, S.Merighi e D.Fata.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che – ad avviso del Collegio –
non vi è una situazione di gravità
irreparabile del danno, in considerazione
del circoscritto perimetro dell'area preclusa
all'attività venatoria e della natura
medesima dell'attività preclusa;

P.Q.M.

RESPINGE

la suindicata domanda incidentale di
sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 12 Novembre 2003

F.to Luigi Papiano Presidente
F.to Giancarlo Mozzarelli Cons. Rel. est.

Depositato in Segreteria in data 13 NOV.
2003

Bologna li 13 NOV. 2003

Il Segretario
Livia Monari

SENTENZA DEL TAR PER L'ORDINANZA DI SAURIS

Consiglio di Stato, Sezione VI del 26
maggio 2003, Sentenza n. 2387.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3952/1997, proposto dal Consiglio regionale della federazione italiana della caccia quale organo gestore delle riserve di caccia di diritto nella Regione Friuli Venezia Giulia, e dalla Riserva di caccia di diritto di Sauris, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Romeo Bianchin e Orlando Sivieri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest' ultimo, in Roma, piazza della Libertà, n. 13; **contro** Comune di Sauris, in persona del Sindaco in carica,, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Beorchia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Colacino, in Roma, via N. Ricciotti, n. 9; **e nei confronti** di Federazione italiana della caccia- sezione di Udine, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello; **per la riforma** della sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 1996, n. 375, resa tra le parti. Visto il ricorso con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti tutti gli atti della causa; relatore alla pubblica udienza del 4 febbraio 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato Colacino per il Comune appellato; ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il Sindaco del Comune di Sauris, nell'asserito esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, adottava il provvedimento 4 agosto 1995, prot. 3959, con cui, a tutela dell'incolumità pubblica, vietava l'esercizio della caccia al capriolo nella riserva di caccia di diritto di Sauris, per il periodo dal 4 agosto al 15

settembre 1995. Avverso tale provvedimento insorgevano gli odierni appellanti, deducendo l'incompetenza del Comune ad adottare provvedimenti in materia di caccia e l'insussistenza, in concreto, di una situazione contingibile e urgente che giustificasse il divieto di caccia.

2. Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile in base al duplice rilievo che: le riserve di caccia di diritto nella Regione Friuli Venezia Giulia sarebbero <<organi regionali>>, che possono agire in giudizio solo a mezzo del Presidente della Giunta regionale; difetterebbe l'interesse al ricorso in quanto il provvedimento inibitorio della caccia esauriva i suoi effetti il 15 settembre 1995.

3. Hanno interposto appello gli originari ricorrenti osservando che: sussiste la legittimazione ad agire in giudizio, in quanto in base alla L.R. F.V.G. 11 luglio 1969, n. 13, l'organo regionale della Federazione italiana della caccia è il soggetto gestore delle riserve di caccia di diritto; sussiste l'interesse al ricorso, anche quando il provvedimento ha esaurito i suoi effetti, sia per le conseguenze risarcitorie, sia per ottenere un'affermazione di principio dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, al fine di impedire la reiterazione di provvedimenti futuri di identico contenuto; nel merito, vengono riproposte le censure di cui al ricorso di primo grado.

4. Ritiene il Collegio che vadano riconosciuti sia la legittimazione che l'interesse al ricorso degli appellanti, e che tuttavia il ricorso di primo grado sia infondato nel merito.

4.1. Quanto alla legittimazione al ricorso, il Collegio non condivide la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo cui le riserve di caccia di diritto sarebbero organi regionali. Invero, la L.R. F.V.G. 11 luglio 1969, n. 13, costituisce taluni territori regionali in riserve di caccia di diritto, e ne affida la gestione agli organi regionali della Federazione italiana della caccia (art. 3). Viene prevista l'emanazione di un regolamento di esecuzione, che dovrà determinare <<le modalità per la assegnazione del numero massimo di soci in ogni riserva di diritto in rapporto alla superficie cacciabile ed alla situazione faunistica, nonché i criteri per la fissazione delle quote associative>> (art. 10). E'

chiaro l'intento del legislatore regionale di configurare le riserve di caccia non come organi regionali, bensì come enti associativi tra i cacciatori, posto che: in ogni riserva è previsto un numero massimo di soci; gli stessi pagano quote associative; la gestione delle riserve è affidata ad un organo di un soggetto privato, esponenziale dei cacciatori, vale a dire la Federazione italiana della caccia. Solo per completezza il Collegio osserva che l'opzione per la natura associativa delle riserve di caccia, già desumibile, in via esegetica, dalla L. n. 13/1969, è esplicitata dalla successiva L.R.F.V.G. 31 dicembre 1999, n. 30, che qualifica le riserve di caccia come associazioni senza fini di lucro costituite da cacciatori. Dalla natura giuridica associativa delle riserve di caccia, e dalla circostanza che la loro gestione fosse affidata, dalla L.R. n. 13/1969, alla Federazione italiana della caccia, ne discende la legittimazione di tale ente ad impugnare i provvedimenti che incidono sull'esercizio della caccia nel territorio delle riserve da essa gestite. Non senza considerare un ulteriore profilo di legittimazione attiva della Federazione della caccia, quale ente esponenziale dei cacciatori, a dolersi dei provvedimenti, quale quello nella specie, limitativi dell'esercizio della caccia e dunque lesivi dell'interesse dei cacciatori (in tal senso v. C. Stato, sez. VI, 10 agosto 1999, n. 1022: <<La federazione italiana della caccia è legittimata a ricorrere contro i provvedimenti concernenti la cattura di animali vivi destinati all'utilizzazione quali animali da richiamo nell'esercizio della caccia da appostamento; la cattura di tali animali costituisce infatti attività finalizzata all'attività venatoria in senso stretto, strumentale all'interesse dei cacciatori di cui la federazione anzidetta è ente esponenziale>>).

4.2. Quanto all'interesse a ricorrere, e al suo permanere al momento della decisione, in caso di provvedimento temporaneo che ha nel frattempo esaurito i suoi effetti, osserva il Collegio che nel caso specifico il permanere dell'interesse non può essere negato in base al duplice rilievo che: anche a fronte di provvedimenti temporanei che hanno nel frattempo esaurito i propri effetti permane l'interesse alla decisione del ricorso, in vista dell'eventuale tutela risarcitoria per equivalente; a fronte di provvedimenti temporanei che hanno nel

frattempo esaurito i propri effetti permane l'interesse alla decisione del ricorso ove si tratti di provvedimenti <<ripetibili>> che possono nuovamente essere adottati in futuro, sicché vi è l'interesse all'affermazione di principio dell'illegittimo agire dell'amministrazione, onde prevenire la futura adozione di provvedimenti di identico contenuto.

4.3. Passando all'esame del merito del ricorso di primo grado, lo stesso va ritenuto infondato. A norma dell'art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, in vigore all'epoca dei fatti: <<2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica>>. Nel caso di specie, il provvedimento sindacale è motivato dall'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, durante il periodo estivo, in quanto dalle risultanze istruttorie emergeva che i turisti presenti nella zona venivano turbati e disturbati dall'esercizio della caccia al capriolo, che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, non avveniva solo nelle prime ore del mattino e nelle ore successive al crepuscolo, ma dalla prime ore dell'alba continuativamente fino a due ore dopo il tramonto, secondo quanto consentito dalla L.R. F.V.G. 15 giugno 1987, n. 14. Né può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui tale potere non poteva essere esercitato perché già l'art. 6, ult. co. L.R. n. 14 del 1987 prevede la competenza dei Presidenti delle amministrazioni provinciali, in caso di eccezionali e speciali circostanze, e a vietare la caccia selettiva per determinate specie. Vero è che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è un potere extra ordinem esercitabile solo in difetto di altri specifici rimedi, tuttavia: da un lato, il potere delle amministrazioni provinciali di cui all'art. 6, L.R. n. 14 del 1987, di vietare la caccia per determinate specie, è imposto a tutela degli interessi connessi con la caccia, e dunque non incide sui poteri sindacali a tutela dell'incolumità pubblica; dall'altro lato, la residualità del potere sindacale va interpretata nel senso che il potere può essere esercitato anche quando,

pur essendovi in astratto altri rimedi, l'urgenza è tale da non consentire di ricorrere agli stessi. Neppure va condiviso l'assunto di parte appellante della insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, per insussistenza, in concreto, di una situazione contingibile e urgente. Il provvedimento è infatti motivato con riferimento alla circostanza che nel periodo estivo vi era nel Comune di Sauris una rilevante presenza di turisti, messi in pericolo dall'esercizio quotidiano della caccia. Tale esercizio era autorizzato durante l'intera giornata, e non solo all'alba e dopo il tramonto, come sostenuto da parte appellante. Né è sufficiente ad escludere il pericolo la circostanza che la caccia al capriolo avviene senza cani, e solo da parte di tiratori specializzati, perché non sono solo i cani a creare pericolo per l'incolumità, né è sufficiente la particolare competenza dei cacciatori, ad impedire l'errore umano nell'uso delle armi, errore che può essere fatale in situazioni di particolare affollamento della zona a causa della presenza di turisti. In conclusione, va riconosciuto il potere del Sindaco a vietare l'esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, a tutela dell'incolumità pubblica (in termini, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 18 settembre 1991, n. 1368), e, in particolare, della salute dei turisti della zona in un determinato periodo dell'anno, ove l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso tempestivo ad altri rimedi.

5. Per quanto esposto, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese di entrambi i gradi di lite possono essere compensate in considerazione della novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2003, con la partecipazione di: Giorgio GIOVANNINI Presidente Sergio SANTORO Consigliere Luigi MARUOTTI Consigliere Pietro FALCONE Consigliere Rosanna DE

NICTOLIS Consigliere Est.

MASSIME

1) Caccia - potere del Sindaco a vietare l'esercizio della caccia con ordinanza contingibile e urgente - legittimità - tutela dell'incolumità pubblica dei turisti di una zona in un determinato periodo dell'anno. Va riconosciuto il potere del Sindaco a vietare l'esercizio della caccia per un limitato periodo di tempo e in una zona circoscritta, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 38, co. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142, a tutela dell'incolumità pubblica (in termini, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 18 settembre 1991, n. 1368), e, in particolare, della salute dei turisti della zona in un determinato periodo dell'anno, ove l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso tempestivo ad altri rimedi. **Consiglio di Stato, Sezione VI del 26/05/2003, Sentenza n. 2387**

ORDINANZA DI GENNAZZANO (RM)

COMUNE DI GENNAZZANO Ordinanza n.62/2004

“DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DEL RISPETTO DELLA QUIETE E DELL’ORDINE PUBBLICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE ”

IL SINDACO

-Premesso che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra Ara Vendetta, Morano, Albuceto, Coste, Colle Pizzuto e La Selva (Foglio n.5 e parte del Foglio n.3 del Comune di Genazzano) i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono oggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell’alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche;

-Accertato che il territorio in questione si estende, in base alla planimetria, per un’area di circa un chilometro quadrato ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali oltreché sentieri pubblici e colture pregiate;

-Verificato dalla planimetria della zona in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

-Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola;

-Considerato che la zona, in particolare il Parco Comunale La Selva è abitualmente frequentata da persone anche non residenti in ragione della elevata valenza paesaggistica e naturale del luogo, e che con Ara Vendetta sono interessate dalla presenza di fauna protetta (soprattutto rapaci) che nidifica in loco, e che è oggetto

di comprovato bracconaggio;

-Preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l’incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate pertinenze delle case;

-Accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona;

-Rilevato che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l’incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente;

-Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l’incolumità dei cittadini e così garantire l’ordine pubblico;

- Visti:

Gli artt.12, 21, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157;

gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995;

gli artt. 614, 635, 636, 637, 659, 703 del codice penale;

l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.

ORDINA

Il divieto di esercizio dell’attività venatoria nell’area del territorio compreso tra Ara Vendetta, Morano, Albuceto, Coste, Colle Pizzuto e La Selva (Foglio n.5 e parte del Foglio n.3 del Comune di Genazzano).

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- Di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;

- L’apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

- Che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica

sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;

- Di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre

1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Genazzano, 22 settembre 2004

Il SINDACO
(Prof. Francesco Pitocco)

ORDINANZA DI OLEVANO ROMANO (RM)

COMUNE DI OLEVANO ROMANO Provincia di Roma ORDINANZA N. 119/2004

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL RISPETTO DELL'ORDINE PUBBLICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- Premesso che sono pervenuti reiterati esposti con richiesta di provvedimenti urgenti per inibire l'attività venatoria da parte di cittadini residenti o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra Ara Vendetta C.da Morano, i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono destinatari di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche;

- Accertato che il territorio interessato si estende per un'area di circa 500 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati case sparse strade comunali e provinciali, sentieri pubblici e colture pregiate;

- Verificato dalla planimetria indicata che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

- Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola;

- Preso atto altresì delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate vicinanze delle case;

- Accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni della zona;

- Rilevato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori i quali durante la stagione della caccia mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e dei conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente;

- Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

VISTI

- Gli artt.12, 31, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157;
- Gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995;
- Gli artt. 614, 635, 637, 659, 703 del codice penale;
- L'art.54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio compreso nel quadrilatero formato da:

- Strada comunale Olevano-Genazzano, dall'intersezione con la strada provinciale Olevano-San Vito al confine con il Comune di Genazzano;

- Strada provinciale Olevano-San Vito, dall'intersezione con la strada comunale Olevano-Genazzano alla strada vicinale Ara della Forca;

- Strada vicinale Ara della Forca, dalla strada provinciale Olevano-San Vito al confine con il Comune di San Vito;

- Confine comunale della strada vicinale Ara della Forca alla strada comunale Olevano-Genazzano.

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria è esteso anche alla fascia di territorio larga 150 metri limitrofa alle tre strade che delimitano il quadrilatero su descritto.

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;
- l'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;
- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza.
- di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).

Olevano Romano, 3 novembre 2004.

IL SINDACO
Milena GUIDO

**ORDINANZA DI
GALLICANO NEL LAZIO
(RM)**

**COMUNE DI
GALLICANO NEL LAZIO
Provincia di Roma
ORDINANZA N. 241/2004**

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DEL RISPETTO DELL'ORDINE PUBBLICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- Premesso

Che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti su diverse zone del territorio comunale, con particolare riguardo alle località Fontanile Linaro, Mainello di Sotto, Le Coste, Val Pantano, Pescina, Palombara e Colonnelle (parte dei fogli n.11,15,16,17,19 e 21 del Comune di Gallicano nel Lazio) i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate, da parte dei cacciatori, le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono doggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche;

Che i territori in questione si estendono, in base alla planimetria, per consistenti aree e sono caratterizzati dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali oltreché sentieri pubblici e colture specializzate pregiate;

- Verificato dalla planimetria delle zone in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

- Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola;

- Considerato che il territorio comunale, in

generale, è abitualmente frequentato da persone anche non residenti in ragione della elevata valenza paesaggistica, naturale ed archeologica del luogo, e che con il Parco delle Coste ed il Percorso degli Antichi Acquedotti, sono interessati dalla presenza di fauna protetta, soprattutto rapaci (Nibbio Bruno) che nidifica in loco, e che è oggetto di comprovato bracconaggio;

- Preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate vicinanze delle case;

- Accertata la presenza di numerosi bossoli nei fondi agricoli aventi coltura specializzate e nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona;

- Rilevato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori i quali durante la stagione della caccia mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente;

- Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

Visti:

- Gli artt.12, 21, 25 della legge 11 febbraio 1992 n.157;

- Gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n.17 del 2 maggio 1995;

- Gli artt. 614, 635, 636, 637, 659, 703 del codice penale;

- L'art.54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n.267.

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area dei territori compresi tra le località:
1. Colle Mainello di Sotto, Val Pantano, Fontanile del Linaro, il Bosco denominato "Le Coste";
2. Nell'area denominata Caipoli per circa

Km. 1,00, compresa tra Fosso Rio Secco e Fosso della Fontana;

3. Nell'area denominata Pescina compresa tra il Fosso Rio Secco e Loc. Sterpara;

4. Tra la dorsale del Fosso della Fontana e le Loc. Palombara e Colonnelle così meglio individuate nell'allegata planimetria.

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

Inoltre,

DISPONE

- di dare massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato a mezzo di pubblici manifesti.

- di provvedere all'acquisto e all'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza, ove siano citati anche gli estremi del presente atto.

- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza.

- di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).

Galliciano nel Lazio, 13 dicembre 2004.

IL SINDACO

Danilo SORDI

ORDINANZA DI ZAGAROLO

COMUNE DI ZAGAROLO Provincia di Roma ORDINANZA n. 406/2004

**DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA
SICUREZZA, DEL RISPETTO DELLA
QUIETE E DELL'ORDINE PUBBLICO IN
PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE"**

IL SINDACO

- Premesso che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra l'area di Colle Persico, Colle Farina, Colle Mainello confinante con il Comune di Galliciano, i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono oggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche;

- Accertato che il territorio in questione si estende, in base alla planimetria, per un'area di circa un chilometro quadrato ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali oltreché sentieri pubblici e colture pregiate;

- Verificato dalla planimetria della zona in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

- Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola;

- Preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate pertinenze delle case;

- Accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona;

- Rilevato che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori dei terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente;

- Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

Visti:

- Gli artt. 12, 21, 25 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

- gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995;

- gli artt. 614, 635, 636, 637, 659, 703 del codice penale;

- l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio compreso nell'area di Colle Persico, Colle Farina, Colle Mainello fino al confine con il Comune di Galliciano nel Lazio.

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- Di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;

- L'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

- Che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;

- Di inviare copia della presente ordinanza

agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Zagarolo, li 22 dicembre 2004

Il SINDACO

Daniele LEODORI

ORDINANZA DI CARAVINO (TO)

COMUNE DI CARAVINO Provincia di Torino ORDINANZA N. 27/2005

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DEL RISPETTO DELLA QUIETE E DELL'ORDINE PUBBLICO NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

- Considerato:

che sono pervenute reiterate segnalazioni da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili, siti nel territorio comunale di Caravino capoluogo e della frazione Masino, che denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza dagli edifici e dalle strade, provocando seri pericoli per pubblica incolumità';

- Preso atto della vocazione turistica del Comune di Caravino, per la presenza del Castello di Masino, gestito dal F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano, che attira annualmente un flusso di visitatori che si aggira sulle 30.000 presenze, oltre che per l'elevata valenza storica e paesaggistica del luogo, per la presenza della cosiddetta "Strada dei 22 Giri" e di aree per pic-nic e di sentieri che vengono utilizzati da numerosi escursionisti;

- Preso atto, inoltre, anche della vocazione agricola del Comune, con la presenza di strade e sentieri che attraversano le campagne, con numerose abitazioni e colture pregiate, per cui il passaggio di cacciatori può creare situazioni di pericolo per l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e dei conduttori dei terreni e dei passanti, oltre che danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza di frutti pendenti;

- Evidenziato che gli stessi proprietari terrieri hanno formalmente sciolto il Consorzio fra gli stessi, avente tra i suoi scopi anche quello di affidare l'attività venatoria nel territorio ad un'apposita azienda faunistico-venatoria;

- Ricordato che questo Comune ha avanzato istanza alla Provincia di Torino perché il territorio comunale venga inserito nelle zone protette al fine di favorire il ripopolamento della fauna selvatica;

- Ritenuto opportuno, pertanto, per ragioni di pubblica sicurezza e di valorizzazione e fruizione pubblica del territorio, di proteggere l'intero territorio comunale dagli eventuali pericoli derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;

- Vista la legge 11.02.1992, n. 157;

- Vista la legge regionale 04.09.1996, n. 70;

Vista la legge regionale 09.08.1989, n. 45;

Visti gli artt. 614, 635, 636, 637, 638, 659 e 703 del codice penale;

Visto l'art. 54, secondo comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nell'intero territorio del Comune di Caravino (frazione capoluogo e frazione Masino) fino alla revoca della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale,
addì 14.09.2005

IL SINDACO

Clara Angela PASQUALE

**ORDINANZA DI
CASTIGLIONE DEL LAGO
(PG)**

**COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO
Provincia di Perugia
PROT. N. 25336
ORDINANZA N. 61**

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA IN UN'AREA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE, FRAZIONE POZZUOLO, COMPRESA TRA VIA GALEOTTI, LOC. COZZANO E VIA FIORETTI

IL SINDACO

Premesso che è pervenuto esposto, con richiesta di provvedimenti urgenti, da parte della Azienda Agraria Teresi Giorgina, con il quale si denuncia il grave pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose causato dall'esercizio dell'attività venatoria in un'area, sita nel territorio del Comune di Castiglione del Lago, Frazione Pozzuolo, compresa tra via Galeotti, Loc. Cozzano e via Fioretti, per una superficie di circa quarantotto ettari, catastalmente censita ai fogli n. 50 e n. 37, con le particelle ricadenti nell'area medesima, come da planimetria allegata alla presente ordinanza.

Che, in particolare, all'interno di detta area sono presenti strutture in muratura e numerose serre, che si estendono su una superficie di circa 2 ettari, dove l'azienda Agraria Teresi Giorgina esercita attività vivaistica direttamente con i membri della propria famiglia e con personale dipendente che in media è di n. 10 unità.

Vista la Relazione avente per oggetto "Riferimento per sopralluogo effettuato in Pozzuolo, in via Galeotti, presso l'Azienda Agraria della Signora TERESI GIORGINA", redatta in data 1/12/2005 dalla Polizia Municipale-Settore di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa, con la quale si riferisce, tra l'altro:

- che le serre adibite a vivai floriculture ecc. sono ricoperte con doppi teli di plastica e che gli stessi sono stati gravemente danneggiati "forati" con pallini sparati da fucili da caccia;

- che i fori praticati su detti teli, riscontrati in

notevole quantità tanto da escludere "il caso fortuito", hanno danneggiato le coperture, creando danni ingenti all'attività agricola in questione; in tal senso si consideri che l'ubicazione delle numerose serre è situata sul fondo di una valle e che i cacciatori vaganti nella zona esercitano l'attività venatoria su boschi e campi laterali, ubicati ad un livello o quota superiore alle serre, a guisa che, sparando, trovano allineamento tra il loro tiro e l'ubicazione delle serre anzidette;

- che l'esercizio di detta attività venatoria, al di là di ogni possibile danneggiamento alle strutture, determina un grave pericolo per le persone che ivi svolgono attività lavorativa oltre che per la generalità delle persone che vi accedono per acquisti;

Accertato che il territorio in questione si estende per un'area di circa quarantotto ettari ed è caratterizzato dalla presenza di edifici e di numerose serre dove viene esercitata attività vivaistica con vendita al pubblico;

Rilevato che le strade che interessano l'area in questione sono percorse da numerose persone che vi accedono per acquisti, trattandosi di Azienda Agraria rinomata nella zona per sua estensione e per i numerosi prodotti che è in grado di offrire alla propria clientela;

Accertata, come riportato nella citata relazione del Corpo di Polizia Municipale, la presenza di un notevole quantitativo di pallini da caccia nei pozzetti di deflusso delle acque delle serre, nonché la foratura dei teli di copertura;

Rilevato che, effettivamente, esiste un disagio del personale addetto all'Azienda Agraria Teresi Giorgina e dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltreché danneggiare le strutture agricole ivi esistenti;

Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possono determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

Viste le sollecitazioni, per l'adozione di det-

to provvedimento, pervenute da più parti e da ultimo dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Caccia, con lettera acquisita al Protocollo Comunale in data 13 luglio 2006, al n. 24471;

Visti gli artt. 12, 21, 25, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 54, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio comunale sita in Frazione Pozzuolo e compresa tra Via Galeotti, Loc. Cozzano e Via Fioretti, come delimitata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

DISPONE

Che venga data la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;

Che venga apposto apposito tabellamento, ove siano citati anche gli estremi della presente ordinanza;

Che la Polizia Municipale, la Polizia provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza venga inviata al Prefetto, nonché agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni da detta pubblicazione.

Castiglione del Lago, lì 20 luglio 2006.

IL SINDACO
Valter Carloia

ORDINANZA DI SAN CESAREO (RM)

COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma ORDINANZA N. 63

OGGETTO: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ VENATORIA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA QUIETE E DEL RIPOSO DELLE PERSONE, E CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA ARMI DA FUOCO, IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- premesso che sono pervenuti reiterati esposti da parte di cittadini residenti e/o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra via Colle della Castagna, Via del Castagneto, via Calcara Muratella, via delle Muratelle (foglio 62 del Comune di San Cesareo) i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate, da parte dei cacciatori, le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono oggetto di offese e minacce da parte di cacciatori armati e che ai cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell'alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche;

- accertato che il territorio in questione si estende, in base alla planimetria, per un'area di circa mq. 531.600 (ha 53,16) ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati, case sparse, strade comunali e provinciali, oltreché sentieri pubblici e colture pregiate;

- verificato dalla planimetria della zona in questione che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicurezza previste alla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

- rilevato, inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola;

- verificato, altresì, che nella zona in questione risiede con la propria famiglia un minore affetto da grave patologia (sindrome epilettica audiogena), al quale lo stimolo improvviso causato dal forte rumore prodotto dagli spari comporta attacchi che potrebbero rivelarsi estremamente gravi, se non fatali, come anche riconosciuto dalla moderna neurologia;

- preso atto, nel contempo, delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l'incolumità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che circolano incustoditi nelle immediate vicinanze delle case;

- accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni presenti nella zona;

- rilevato che, effettivamente, esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali, durante la stagione venatoria, mettono in serio pericolo l'incolumità degli abitanti, dei proprietari e conduttori di terreni e dei passanti, oltreché danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente;

- constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

- visti gli artt. 12, 21, 25, 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.157

- visti gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995;

- visti gli artt. 614, 635, 636, 650, 659, 703 del C.p.;

- visto l'art. 17 del T.U.L.P.S.

- visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs: 267/2000;

ORDINA

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nell'area del territorio compreso tra Via Colle della Castagna, Via del Castagneto, Via Calcara Muratella, Via delle Muratelle (Foglio

62 del Comune di San Cesareo) per un'area di mq. 531.600 (ha 53,16) circa.

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna e sino ad eventuale revoca.

DISPONE

- Di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel territorio interessato;

- L'apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza, ove siamo citati anche gli estremi del presente atto;

- Che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, i Carabinieri, la Guardia Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie, e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza.

DEMANDA

All'Ufficio messi notificatori i procedimenti per la notificazione del presente provvedimento a:

Comando di Polizia Municipale di San Cesareo, Ufficio Tecnico Comunale - Settore V, Stazione Carabinieri di San Cesareo, Guardia Forestale dello Stato di Palestrina, Polizia Provinciale di Roma - Via di Villa Panphili, 84 - 00152 Roma, Polizia Provinciale di Roma - Comando Roma Sud - Colleferro, Provincia di Roma - Ufficio Caccia - Via Nomentana, 54 - 00161 Roma.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034)

Dalla Casa Comunale
li 26 ottobre 2006

IL VICESINDACO
Angelo PERA

ORDINANZA DI POMEZIA (RM)

COMUNE DI POMEZIA Provincia di Roma ORDINANZA N. 01/2007 PROT. N. 1305

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA QUIETE PUBBLICA NELLE AREE DI TORVAJANICA, TORVAJANICA ALTA, MARTIN PESCATORE, CAMPO ASCOLANO, CAMPO IEMINI.

IL SINDACO

Premesso che:

- gli Uffici comunali ricevono numerose segnalazioni riguardanti la presenza di cacciatori in aree limitrofe agli abitati, in particolare nei quartieri situati nell'area litorale, corrispondenti ai quartieri di Torvajonica, Torvajonica Alta, Martin Pescatore, Campo Ascolano, Campo Iemini;
- la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati è vietata dall'art. 21 della Legge 11.02.1992 n. 157, il quale prevede una fascia di rispetto da immobili e fabbricati di 100 metri, entro i quali è vietata la caccia, e una fascia di rispetto dai centri abitati, fabbricati ed edifici di 150 metri, entro i quali è vietato l'uso di armi da fuoco;
- l'esercizio dell'attività venatoria è inoltre vietato in giardini e parchi pubblici o privati, nei parchi archeologici e nelle aree destinate ad attività sportive, nelle aree destinate a difesa dello Stato e ad attività militari;
- l'esercizio di attività di caccia con armi da fuoco (di breve gittata) è altresì vietato per un raggio di 150 metri da strade, ferrovie, e da stabbi e recinti destinati al ricovero e all'alimentazione di animali;
- l'esercizio di attività venatoria con armi da fuoco di lunga gittata è esteso ad una distanza pari ad una volta e mezza la git-

tata massima dell'arma;

- tale attività, nelle aree limitrofe ai centri abitati e ad insediamenti umani, è inoltre causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle persone, nonché di molestia alla cittadinanza per l'emissione di rumore;

Preso atto che le aree sopra indicate del territorio comunale sono caratterizzate da diffusa urbanizzazione, e dalla presenza di numerosi insediamenti per i quali vige il divieto di caccia con armi da fuoco sopra richiamato, quali sedi stradali, centri urbani, costruzioni isolate, edifici produttivi, allevamenti e ricoveri di animali, giardini privati, aree verdi pubbliche e private, luoghi di attrazione turistica, sentieri, accessi al mare;

Preso atto che nella zona suddetta è presente l'Aeroporto militare di Pratica di Mare, anch'esso sede di abitazioni, costruzioni di vario tipo, impianti, ricoveri e attrezzature da ritenersi soggette al divieto di cui sopra, nonché sede di insediamenti militari di per se sottoposti a tutela e divieto di accesso e di caccia;

Preso atto che nella zona suddetta sono presenti numerose aree archeologiche, anche di vaste dimensioni e di recente scoperta;

Preso atto che nella zona è presente un'area classificata Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), con notevoli valenze archeologiche e naturalistiche, nonché il Borgo storico di Pratica di Mare;

Verificato che nell'insieme delle aree suddette l'applicazione puntuale del divieto di cui sopra porterebbe ad esercitare la cosiddetta "caccia libera in forma vagante" solo in aree molto limitate ed isolate, pertanto l'uso di cani da caccia lasciati liberi dai proprietari delle suddette zone;

Rilevato che le aree verdi sono intensamente frequentate dalla cittadinanza a scopo di svago e pratica sportiva, con presenza di bambini e animali d'affezione, e che la presenza di cacciatori disturba la libera fruizione delle aree e crea notevoli disturbi acustici;

Verificato che nelle aree in oggetto non sussistono le distanze e le condizioni tali da consentire il rispetto della quiete pubblica, poiché l'esercizio venatorio con armi da fuoco provoca il superamento, ancorché in istanti singoli, dei limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla Legge e dal Piano comunale di Zonizzazione Acustica, a causa del forte impatto acustico generato dalle armi da fuoco;

Preso atto del rinvenimento nelle aree sopra citate di numerosi bossoli di fucile da caccia, a prova della presenza di cacciatori in aree vietate;

Ritenuto che le zone limitrofe all'arenile, in particolare le aree in premessa citate, costituiscano un ambiente con particolare sensibilità al fenomeno;

Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché il pericolo potenziale per l'ordine pubblico per la possibilità di alterchi e contrasti tra gli esercenti l'attività venatoria e la cittadinanza;

Ritenuto necessario intervenire con un provvedimento specifico che, partendo dai presupposti di legge, sia volto a prevenire e reprimere tutti i comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di eliminare potenziali pericoli di incidenti e danni a persone e cose, e per tutelare la salute e la quiete pubblica e il benessere animale;

Richiamato il divieto di legge per una distanza di almeno 150 metri dai seguenti insediamenti:

- centri abitati ed edifici isolati nelle aree di Torvajonica, Campo Ascolano, Torvajonica Alta, Campo Iemini, Martin Pescatore;
- strade pubbliche o private ad uso pubblico, con esclusione delle sole vie poderali ed interpoderali, nelle stesse zone sopra elencate;
- aree a verde pubbliche o private nelle stesse zone sopra elencate;
- aree archeologiche ed aree destinate ad attività sportive;
- allevamenti di animali, nonché stabbi e

recinti adibiti a ricovero e/o alimentazione di animali;

- aeroporto militare di Pratica di Mare;

Constatato che l'apposizione di un divieto nelle zone suddette non pregiudica l'esercizio dell'attività venatorio sul territorio comunale, rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

Visto l'art. 32 della Carta Costituzionale Italiana;

Vista la Legge 11.02.1992 n. 157, ed in particolare gli artt. 21 e 31;

Vista la Legge Regionale Lazio 02.05.1995 n.17;

Visti gli artt. nn. 614, 635, 636, 650, 659 e 703 del Codice Penale;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265);

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato dal C.C. con Atto n. 256 del 26/10/1989;

Visto il vigente Piano comunale di Zonizzazione Acustica;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;

ORDINA

Con validità immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino ad eventuale revoca della stessa:

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi da fuoco, un tutte le aree sotto elencate, nonché a 150 metri dai limiti delle stesse aree, come meglio evidenziate e delimitate nell'allegata planimetria, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Intero litorale di Torvajonica a partire dall'arenile;
- Quartiere di Campo Ascolano;
- Aeroporto di Pratica di Mare;

- Quartiere di Martin Pescatore e San Pancrazio;
- Quartiere di Torvajonica Alta;
- Quartiere di Campo Iemini;

Nelle restanti aree del territorio comunale, il divieto è valido per una fascia minima di 150 metri dalle seguenti aree:

- centri abitati ed edifici isolati;
- strade pubbliche o private ad uso pubblico;
- aree a verde pubbliche o private;
- aree archeologiche ed aree destinate ad attività sportive; allevamenti di animali, nonché stabbi e recinti adibiti a ricovero e/o alimentazione di animali;
- area S.I.C. di Pratica di Mare;

DISPONE

Che il Servizio Economato provveda alla pubblicazione e alla massima diffusione della presente ordinanza sul territorio comunale, in particolare nei pressi delle aree oggetto del provvedimento.

Che la Sezione Opere Pubbliche provveda all'apposizione sul territorio di apposite segnalazioni di divieto, riportanti gli estremi del presente provvedimento, lungo il perimetro dell'area interdetta alla caccia e lungo le principali strade al suo interno.

La violazione alla presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 della Legge 11.02.1992 n. 157 per ogni accertamento, oltre alle spese di notifica, nonché l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatti salvi più gravi reati.

La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, la AUSL, il Corpo Forestale dello Stato e gli altri agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni in essa previste.

Ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma, della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Agronomo Marco De Bianchi, dipendente della Sezione Tutela Ambiente e Protezione Civile comunale. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.).

La presente Ordinanza sarà notificata, a cura del Servizio Messi, a:

- Azienda USL – RM/H – Ufficio SISP – via dei Castelli Romani 2/p – 00040 Pomezia
- Comando Polizia Municipale di Pomezia
- Comando Carabinieri Stazione Pomezia
- Comando Carabinieri Stazione Torvajonica
- Comando Guardia di Finanza Stazione di Ostia
- Comando Polizia Provinciale di Roma
- Comando Aeroporto militare di Pratica di Mare
- Comando Polizia Municipale Comune di Roma – XIII Municipio
- Comando Polizia Municipale Comune di Ardea
- Responsabile del Procedimento dott. Agr. Marco De Bianchi – Sezione Tutela Ambiente
- Dirigente Sezione Tutela Ambiente
- Dirigente Servizio Economato
- Dirigente Sezione Opere Pubbliche
- Prefettura di Roma

09 gennaio 2007

Il Dirigente
Ing. Giorgio Gattinari

Il Sindaco
Enrico De Fusco